

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DELLA CASSA IN DEROGA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 178/2020 (causale "EMERGENZA COVID19")

Il giorno 11 Gennaio 2021 si è concluso il presente accordo a seguito di ampia ed approfondita consultazione esperita in modalità telematica ai sensi della Legge n. 178/2020 (causale "Emergenza Covid19")

TRA

La Società Olfattorio Srl - con sede amministrativa in Torino, Via Bologna 220/28, e negozi situati nelle regioni Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana - P.I. 08699330018, matricola Inps n. 8135865244, CCNL commercio, in persona del legale rappresentante Sig.ra Renata De Rossi;

Le Federazioni Sindacali Nazionali così composte:
la Filcams Cgil nella persona del Sig. Sergio Aliprandi;
la Fisascat Cisl nella persona di Elena Maria Vanelli;
La Uiltucs nella persona di Antonio Vargiu;
congiuntamente denominate le "Parti"


PREMESSO


- che le Parti si sono confrontate telefonicamente e telematicamente al fine di esaminare congiuntamente le problematiche legate all'epidemia denominata "Emergenza COVID19", che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale anche nel nostro territorio e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa che ha causato la necessità di chiusura delle attività aziendali;
- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti, considerano indispensabile il ricorso alla Cassa Integrazione in deroga prevista dalla Legge 178/2020 (causale "Emergenza Covid19");
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma all'emergenza sanitaria in corso;
- che alla data del 11/01/2021 l'Azienda occupa, n. 67 lavoratori aventi diritto alla cassa in deroga;
- che l'azienda non ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. di ridurre l'attività fino a massimo 40 ore settimanali corrispondenti al 100% dell'orario settimanale contrattuale delle lavoratrici e lavoratori interessati qualora si dovesse rendere necessaria la chiusura di uno o più punti vendita.
2. Il ricorso alla cassa integrazione in deroga avrà durata di 12 settimane, salvo eventuali proroghe, che potranno essere utilizzate, anche non consecutivamente, fra il 11/01/2021 ed il 30/06/2021 con sospensione massima a zero ore. L'azienda si impegna, ogni qualvolta le condizioni di mercato lo permettano, ad applicare la riduzione dell'orario di lavoro, osservando il criterio della maggior rotazione possibile tenendo conto delle necessità aziendali, delle competenze professionali e della fungibilità tra le mansioni. Saranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela. L'azienda comunicherà eventuali modifiche dell'orario di lavoro o richiederà in servizio con un preavviso non inferiore a 48 ore.
3. Il suddetto trattamento coinvolgerà complessivamente n. 67 lavoratori dipendenti (di cui 60 impiegati e 7 operai) per un totale massimo di ore 32.160 così suddivisi: Regione Piemonte: 27 lavoratori; Regione Lazio: 7 lavoratori; Regione Lombardia: 24 lavoratori; Regione Toscana: 9 lavoratori.
4. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga (secondo quanto previsto al punto 1) a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
5. L'indennità spettante a titolo di Cassa Integrazione in deroga sarà corrisposta tramite pagamento diretto da parte dell'Inps.
6. Su richiesta delle OO.SS. l'azienda si impegna, al fine di attutire l'impatto derivante dalla riduzione della retribuzione per le assenze di cassa integrazione in deroga, ad erogare anticipazioni del tfr, ai dipendenti che effettueranno richiesta durante il periodo di intervento dell'ammortizzatore sociale in funzione della liquidità disponibile al momento delle richieste
7. Su richiesta delle OO.SS., con espresso riferimento alla possibilità di anticipazione, tramite le banche aderenti, del trattamento di integrazione salariale in deroga spettante, l'azienda si impegna a fornire ai lavoratori che ne faranno richiesta la documentazione necessaria.
8. L'Azienda provvederà all'espletamento di tutte le incombenze necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi del D.L. 178/2020 (causale "Emergenza Covid19").
9. L'azienda si impegna ad applicare quanto previsto, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, dal protocollo del 14/3/2020, integrato in data 24/04/2020 e facente parte dell'allegato 12 del DPCM 17/05/2020.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intendono pienamente assolve le disposizioni del D.L. 178/2020 (causale "Emergenza Covid19") e le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto esame congiunto.
- 11.

Letto, confermato e sottoscritto in data 11 Gennaio 2021

OLFATTORIO SRL


FILCAMS CGIL


FISASCAT CISL


UILTUCS
